



**OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
MILANO**

***REGOLAMENTO  
DELLE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI VOLONTARIE***

**ART.1**

**Oggetto del regolamento e norme di riferimento**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della A.O. Fatebenefratelli ed Ophthalmic di Milano, le collaborazioni professionali gratuite offerte su base volontaria da parte di medici e sanitari non medici (area della dirigenza) nonché di personale tecnico-assistenziale (area del comparto). Gli interessati allo svolgimento di siffatta attività di collaborazione, in possesso dei necessari requisiti professionali, sono ammessi alla frequenza delle unità operative compatibilmente con le esigenze aziendali e nel limite del numero massimo di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

**ART.2**

**Presentazione delle domande.**

Le domande sono rivolte al Direttore Generale su apposito modulo (allegato 1 al presente regolamento) e indirizzate dal protocollo generale all'U.O. Risorse Umane che provvede ad aprire fascicolo nominativo contenente i documenti relativi ad ogni singola domanda e a richiedere necessaria documentazione all'aspirante collaboratore volontario.

La domanda dovrà recare:

- per i professionisti sanitari afferenti all'area della dirigenza: il parere favorevole del Direttore della Unità Operativa nella quale offrirà la propria collaborazione il professionista volontario (con allegata una breve relazione sull'impiego della risorsa volontaria), nonché il visto del Direttore di Dipartimento e del Direttore Medico di Presidio. Quest'ultimo, in particolare, valuta la sussistenza dei requisiti dell'aspirante collaboratore volontario e autorizza lo stesso alla frequenza;
- per i professionisti sanitari afferenti all'area del comparto: il parere favorevole del Coordinatore del personale del comparto della U.O. interessata – che allegnerà una breve relazione sull'impiego della risorsa volontaria - ed il visto del Direttore di Unità Operativa, del Responsabile dell'Ufficio infermieristico di Presidio e del Direttore Medico di Presidio. Quest'ultimo, in particolare, valuta la sussistenza dei requisiti dell'aspirante collaboratore volontario e autorizza lo stesso alla frequenza.



**OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
MILANO**

La domanda dovrà necessariamente indicare:

- la durata dell'attività da prestarsi, che non potrà comunque essere inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi, rinnovabili secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
- che l'interessato non avrà alcun obbligo di servizio, né di orario, né di dipendenza, essendo precluso che questi venga impegnato in attività che comportino autonomia decisionale, sostituzione del personale dipendente, o spendita del nome aziendale;
- che l'attività del professionista volontario si svolgerà comunque sulla base delle disposizioni ed indicazioni del Direttore dell'Unità Operativa e del Coordinatore per il personale del Comparto dell'U.O. interessata, ai quali competono le correlate funzioni di vigilanza e controllo.

**ART. 3**

**Documentazione e obblighi assicurativi**

Tutti gli ammessi alla collaborazione professionale gratuita dovranno presentare, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda, la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione all'albo di data non antecedente a più di tre mesi rispetto a quella della domanda;
- polizza assicurativa, vigente per il periodo di collaborazione, a copertura degli eventuali danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa l'Azienda Ospedaliera stessa, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, con un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00;
- polizza assicurativa vigente per il periodo di collaborazione per gli eventuali infortuni con somma assicurata non inferiore a € 50.000,00 per il caso morte e per il caso invalidità permanente.

**ART. 4**

**Limite numerico di collaborazioni per U.O.**

Il numero massimo di incarichi di collaborazione professionale gratuita che potrà essere concesso dall'Azienda Ospedaliera sarà in ogni caso non superiore al 10% delle figure professionali di ciascuna disciplina in servizio presso la medesima U.O. (con arrotondamento all'unità superiore).

Nel caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero superiore a quanto qui stabilito, sarà seguito l'ordine di assunzione al protocollo delle domande e, in subordine, il criterio dell'età minore del richiedente.



**OSPEDALE FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
MILANO**

Eventuali deroghe al numero massimo stabilito verranno vagliate dal Direttore Medico di Presidio per il personale afferente all'area della dirigenza medica e sanitaria e dal Responsabile dell'Ufficio Infermieristico di Presidio per il personale afferente all'area del comparto.

**Art. 5**

**Status degli ammessi**

La collaborazione professionale in esame non instaura alcun rapporto di lavoro con l'Azienda, è a titolo gratuito e non dà luogo ad assunzione di particolari compiti d'istituto da parte degli ammessi.

Il collaboratore professionale volontario è sottoposto a parere di idoneità alla mansione da parte del medico competente in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08.

I collaboratori professionali volontari medici radiologi, tecnici di radiologia, o comunque esposti al rischio radiologico, dopo i necessari controlli sanitari, sono dotati del prescritto dosimetro.

Durante la sua permanenza in Azienda il collaboratore professionale volontario presta la sua attività a supporto e sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'U.O. interessata ed è tenuto a:

- 1) rispettare tutte le norme comportamentali previste per il personale dipendente e le direttive impartite dal Direttore o dal Coordinatore (per il personale del comparto) della Unità Operativa interessata;
- 2) operare nel rispetto delle soluzioni organizzative aziendali e secondo le indicazioni del Responsabile di riferimento, oltre che delle norme di natura deontologico-professionale;
- 3) astenersi in ogni caso dall'utilizzo del ricettario regionale e dall'indirizzare o deviare l'utenza verso altri servizi sanitari;
- 4) accedere alle sale operatorie solo ed esclusivamente in qualità di osservatore;
- 5) non scrivere alcunché nella documentazione clinica, sia essa cartella clinica, verbale operatorio, referto ambulatoriale, ecc.

**ART. 6**

**Durata e modalità della frequenza**

La frequenza è autorizzabile per un massimo di 1 anno e rinnovabile di anno in anno nell'ambito della stessa disciplina o U.O. il periodo di collaborazione, comunque, non potrà essere inferiore a tre mesi.

Per ottenere l'autorizzazione ad un rinnovo anche parziale, gli interessati dovranno ripresentare la domanda almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di collaborazione. Scaduto il



**OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
MILANO**

periodo di collaborazione autorizzata, nelle more dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, l'interessato non potrà accedere a nessun titolo alla Unità Operativa.

Le attività e l'impegno orario dovranno in ogni caso essere concordate con il Direttore dell'U.O. o con il Coordinatore per il personale del Comparto.

Il collaboratore professionale volontario può sospendere temporaneamente la frequenza previo avviso da recapitarsi per iscritto ai medesimi soggetti coinvolti nel percorso autorizzativo di cui all'art. 2.

Presso ogni U.O. è istituito un apposito registro di rilevazione della presenza ai soli fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, sul quale il collaboratore professionale volontario appone firma di entrata ed uscita con l'orario corrispondente. Ciascuna pagina del registro sarà controfirmata dal Responsabile/Coordinatore dell'U.O.

Al termine dell'incarico, i registri delle presenze sono conservati presso l'archivio della U.O. Risorse Umane ed hanno medesima durata di conservazione di quelli previsti dal regolamento d'archivio aziendale per il personale dipendente.

Ogni collaboratore professionale ammesso alla specifica attività volontaria dovrà indossare il camice previsto per il corrispondente personale della relativa qualifica e portare sempre in vista l'apposito Badge/cartellino di riconoscimento che riporterà l'espressa indicazione della qualità di "collaboratore volontario".

## **ART. 7**

### **Tutela della riservatezza**

I collaboratori professionali volontari, che hanno accesso a documentazione ed a notizie per il solo fine volontaristico della loro attività, sono tenuti al rispetto dei diritti di privacy e al segreto d'ufficio.

A tal fine gli stessi saranno nominati incaricati del trattamento dei dati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003.

La produzione intellettuale o materiale eventualmente realizzata durante il periodo di collaborazione professionale gratuita potrà essere resa pubblica solo previa autorizzazione scritta della Azienda Ospedaliera.

## **ART. 8**

### **Facoltà di recesso del Direttore Generale**

L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di collaborazione professionale volontaria può essere revocata, in qualsiasi momento, dal Direttore Generale a suo insindacabile giudizio ed



**OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**MILANO**

indipendentemente dal permanere o meno dei requisiti e/o condizioni per cui era stata originariamente posta in essere.

**ART. 9**

**Norme Finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e, per quanto non viene espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.



**OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**MILANO**

***All. n. 1***

**MODULO DOMANDA**  
**DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE VOLONTARIA**

Al Sig. Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera  
Fatebenefratelli e Oftalmico  
C.so di Porta Nuova, 23  
20121 MILANO (MI)

Il/La sottoscritto .....,  
nato a ..... il .../.../..... e residente in .....,  
via.....n. ...., tel. .... cell. ....,  
avendo preso visione del regolamento dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico che regola la materia e  
accettandone ogni sua parte, chiede di effettuare attività di collaborazione professionale gratuita per la  
*durata di (min. 3 mesi – max 12 mesi):* \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
presso (*indicare la Struttura che si desidera frequentare*): \_\_\_\_\_

Il richiedente, a completamento della domanda, dichiara che, in caso d'accoglimento della sua richiesta,  
 presenterà entro gg.15 la seguente documentazione:

1. copia della polizza assicurativa con oneri a proprio carico della copertura di responsabilità civile e infortunio valida per il periodo di attività autorizzato.
2. certificazione di iscrizione all'albo di data non antecedente a più di tre mesi rispetto a quella della domanda;

Il richiedente, in caso di accoglimento della presente domanda, dichiara, altresì, di riconoscere che la propria attività è e resterà a titolo interamente gratuito, non costituisce rapporto di impiego nè prefigura titolo, diritto o aspettativa di qualsivoglia genere di impiego.

Lo scrivente si impegna a rispettare tutto quanto prescritto nel Regolamento aziendale delle collaborazioni professionali volontarie, approvato con deliberazione n. .... del ....., che dichiara contestualmente di aver ricevuto in copia.

L'attività di collaborazione avrà inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Direttore Medico di Presidio

....., addì .....

\_\_\_\_\_  
(Firma del richiedente)

*Visti stabiliti dal regolamento:*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**SI AUTORIZZA:**

**IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO**

Corso di Porta Nuova, n. 23 – 20121 Milano – tel.: 02/63631